

REGOLAMENTO (CE) N. 1275/1999 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1999

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 9,

- (1) considerando che è opportuno fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione della campagna 1999/2000 per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta sulla base dei criteri definiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96, tenendo conto del limite di garanzia istituito dall'articolo 5 di detto regolamento, il cui superamento comporta una riduzione dell'aiuto;
- (2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1999/2000:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 28,368 EUR per 100 kg netti, franco produttore, per le pesche destinate alla produzione di pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta;
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 6,103 EUR per 100 kg netti per le pesche sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.